COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 82 DEL 28/12/2022

Proposta n. 92 del 09/12/2022

OGGETTO: ART. 20 DEL T.U.S.P. - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MISTERBIANCO AL 31/12/2021.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 19:10 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, alla seduta pubblica di inizio, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale		X	
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale		X	
MARCHESE MATTEO	Consigliere Comunale	X		
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale	X		
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale	X		
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale		X	
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
LICCIARDELLO ANTONIO	Consigliere Comunale	X		
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA ROSSELLA	Consigliere Comunale	X		
DRAGO CRISTIAN	Consigliere Comunale		X	
VAZZANO TOMMASO ALBERTO	Consigliere Comunale	X		
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale	X		
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale	X		
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale	X		
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale		X	
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
PANEPINTO ORAZIO	Consigliere Comunale		X	
RAPISARDA ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale	X		
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale	X		
	TOTALE	18	6	

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano il Sig. Marchese M.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Piana.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Bonaccorso V.E., Anzalone A. e Strano A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. n. 175/2016, recante il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica" (TUSP), e, in particolare, gli artt. 20 e 24, che impongono alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una revisione delle partecipazioni da esse detenute e di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 06.09.2017, avente ad oggetto "Art. 24 d.lgs. 175/2016 e s.m.i. - Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie - Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco - Individuazione partecipazioni da dismettere";

PRESO ATTO che, nei confronti della società ETNAMBIENTE s.c.a.r.l., con Sent. n. 32/2020 pubblicata il 27/02/2020 - Rep. n. 20039/2020 del 27/02/2020, è stata avviata una procedura concorsuale;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 19.12.2018, avente ad oggetto: "Art. 20 del T.U.S.P. - Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31.12.2017", con la quale l'Ente ha espresso l'intenzione di procedere alla cessione dell'intera partecipazione azionaria, pari all'1,804%, della società Servizi Idrici Etnei S.p.A., tenuto conto che la stessa non è indispensabile per la *produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4, comma 1 del d.lgs. 175/2016)*, nonché svolge *attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.20, comma 2, lett. C);*

PRESO ATTO che, per i suddetti fini, l'Ente ha provveduto a informare il Presidente della S.I.E. S.p.A. e tutti gli Enti soci, rispettivamente, con note prot. n.7359 del 13.02.2019 e n. 9264 del 22.02.2019, della propria decisione di procedere alla cessione dell'intera partecipazione azionaria, alle quali non è seguito alcun riscontro;

RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) n. 9 del 23.12.2019, avente sempre ad oggetto "*Art. 20 del T.U.S.P. Revisione Ordinaria delle Partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31.12.2018*", con cui è stata reiterata la volontà di procedere alla cessione dell'intera partecipazione azionaria in S.I.E. detenuta da questo Ente;

PRESO ATTO che, in attuazione della predetta deliberazione, questo Ente, ha proceduto con apposito Bando pubblicato integralmente sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Misterbianco e di ciascun Comune socio della S.I.E. S.p.A., nonché per estratto in G.U.R.S. Parte II e III n. 42 del 16/10/2020, ad offrire in vendita, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell'art. 10 del D.lgs. 175/2016, le azioni della società S.I.E. S.p.A., tenuto conto di avere garantito, con *pec* prot.n. 25452 del 08.06.2020, il diritto di prelazione riservato agli altri soci, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e che, entro i termini fissati di sessanta giorni dal ricevimento

della comunicazione del Consiglio di Gestione, nessuno dei soci aventi diritto ha esercitato la prelazione prevista;

PRESO ATTO, altresì, che la sopra menzionata asta pubblica, indetta con Determinazione n. 1767 del 25.09.2020, risulta andata deserta, in quanto, nei termini previsti dal Bando, sia da parte del protocollo dell'Ente che di quello degli Enti soci, non si è ricevuto alcun riscontro in merito a offerte da parte di possibili interessati;

DATO ATTO che, quale adempimento successivo, al fine di reiterare la procedura di cessione dell'intera partecipazione azionaria in S.I.E., questo Ente procederà ad avanzare apposita richiesta di valutazione della quota al Consiglio di Gestione della società;

TENUTO CONTO di quanto riportato nella Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Municipale) n.138 del 23.09.2021, con cui si è preso atto della recente sentenza del CGA n° 776 del 06/08/2021, che al punto 11.8 ha così statuito:

- *Sicché, durante la fase liquidatoria, il socio pubblico, così come il socio privato, non può recedere dal contratto di società, con le conseguenze che ciò comporta sull'effettiva dismissione della partecipazione societaria, e quindi sul piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016.*
- *L'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, imponente la razionalizzazione periodica, prescrive che, fermo restando quanto disposto dal citato articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, un piano di riassetto, anche in questo caso finalizzato alla "razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".*
- *Entrambe le suddette norme, che si inquadrano nell'ambito della finalità di razionalizzare in funzione di una maggiore efficienza e di una riduzione dei costi la partecipazione di enti pubblici in società di diritto privato, si riferiscono all'alienazione delle partecipazioni o alla "razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" (art. 20), con una formulazione che pone come obiettivo finale (non intermedio) la messa in liquidazione della società, come si evince anche dall'equiparazione di detta situazione con la stessa cessione.*
- *Sicché non si ricava dal d. lgs. n. 175 del 2016 alcuna sollecitazione ad intervenire con un atto di recesso a fronte della già avvenuta messa in liquidazione della società, che anzi costituisce un obiettivo finale della razionalizzazione.*

ACCERTATO che, a seguito del processo di razionalizzazione, il Comune di Misterbianco detiene, con riferimento al 31/12/2021, le seguenti partecipazioni:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETNAMBIENTE S.C.A.R.L.	03693050878	86,95%	**Sottoposta a procedura concorsuale**	Sent. n. 32/2020 pubblicata il 27/02/2020 - Rep. n.

				20039/2020 del 27/02/2020
SIMETO AMBIENTE S,p.A. A.T.O. CT3	04028260877	1,16%	**Mantenimento**	
SERVIZI IDRICI ETNEI S.p.A.	04201250877	1,804%	**Cessione della partecipazione**	L'Ente, preso atto del mancato collocamento delle proprie azioni, procederà ad avanzare richiesta di valutazione della quota al Consiglio di Gestione, reiterando l'intenzione di porre in essere le azioni consequenziali previsti dallo Statuto Sociale e dalle Leggi in materia.
S.R.R. Catania Area Metropolitana - Società Consortile per Azioni	05103780879	6,48%	**Mantenimento**	
Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 Catania Acque	04042740870	3,538%	-	Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione
Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo - Consorzio tra Enti Locali	93157710877	-	-	

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), occorre procedere all'approvazione della revisione ordinaria relativa all'anno 2022 riguardante le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2021;

RICHIAMATI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Corte dei conti;

VISTO, in particolare, l'art. 4, c. 1 e c. 2, del sopra richiamato TUSP;

CONSIDERATO che le revisioni annuali devono essere corredate da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, dalle informazioni di dettaglio riguardanti le singole società partecipate, nonché da un'ulteriore relazione tecnica sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente;

VISTI i documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero:

- allegato 1: "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione";
- allegato 2: "Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 - Relazione tecnica";
- allegato 3: "Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 - Tabelle da 1 a 4";

RITENUTO il presente provvedimento di competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 32 della L.r. 48/91 e s.m.i. e, quindi, della Commissione straordinaria con poteri del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 239 comma 1, lettera b del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere dell'Organo di Revisione;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. **APPROVARE** la revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Misterbianco alla data del 31 dicembre 2021, come risultanti dai documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ovvero:
   - allegato 1 : "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione";
   - allegato 2: "Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 - Relazione tecnica";
   - allegato 3: "Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 - Tabelle da 1 a 4";

2. **DARE ATTO** che le partecipazioni detenute direttamente dall'Ente che verranno mantenute riguardano le seguenti società:
   - S.R.R. Catania Area Metropolitana- Società consortile per azioni;
   - Simeto Ambiente S.p.A;

3. **CONFERMARE** la dismissione delle partecipazioni nella seguente società:
   - S.I.E. - Servizi Idrici Etnei S.p.A.

4. **DARE MANDATO** all'Amministrazione e agli Uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente;

5. **DARE MANDATO** all'Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché a tutte le società partecipate dal Comune;

6. **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di permettere agli uffici di porre in essere le attività susseguenti, compreso il censimento delle partecipazioni pubbliche art.17 del D.L. n. 90/2014

Il Responsabile del Procedimento
dott. Salvatore Ferro

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile del 1° Settore Funzionale
piana giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

Come da avviso di convocazione consiliare, prot. n° 81757 del 22 dicembre 2022, alle ore 19:10 di giorno 28 dicembre 2022, in seduta di inizio, il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Ceglie, procede all'appello nominale ed accerta che sono presenti i seguenti n° 18 consiglieri: Marchese M., Sofia M.A., Ceglie L., Arena F., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M. Il presidente dichiara, pertanto, aperta la seduta, provvedendo alla nomina, quali scrutatori, dei consiglieri Bonaccorso V.E., Anzalone A. e Strano A. Sono presenti in aula l'assessore Dario Moscato, oltre al vice segretario generale dott. Giuseppe Piana ed all'assistente amministrativo sig. Filippo Santagati, con funzioni ausiliarie di verbalizzazione e registrazione audio-video.

Il presidente passa alla trattazione del punto all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 92 del 09/12/2022: "Art. 20 del TUSP – Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2021". Fa presente che il dott. Piana, è il funzionario responsabile del I Settore, a cui chiede di illustrare la proposta di deliberazione.

Alle ore 19:20 entra il consigliere Zuccarello M., per cui i consiglieri presenti sono n. 19.

Il dott. Piana G., responsabile del Settore Affari Generali: "Buona sera a tutti. Come l'anno scorso, abbiamo questo adempimento da assolvere che riguarda la revisione ordinaria delle società partecipate, con cui il Comune di Misterbianco intrattiene rapporti. Abbiamo un adempimento che è dettato dall'art. 20 del TUSP, ovvero dal d.lgs. 175 del 2016, in cui si dice che ogni Ente è chiamato ad assolvere proprio questo dovere di revisionare le società partecipate, operare, cioè, un'analisi dell'assetto societario in funzione di una loro razionalizzazione, ossia vedere se le quote di partecipazione siano da da mantenere oppure da recedere. Si è provveduto a rifare tale analisi, riferita ai 6 organismi societari con cui abbiamo a che fare come Ente, insieme con tutto il gruppo operativo intersettoriale del Comune di Misterbianco, che è stato recentemente rinnovato, soprattutto, contando sull'apporto professionale della Ragioneria generale. Occorre, infatti, fare una ricognizione periodica di bilanci e rendiconti delle società per poter raggiungere i risultati operativi che l'adempimento auspica, per cui quest'anno si è arrivati a risultati simili a quelle dell'anno scorso. In particolare, si è chiamati a verificare, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, e dell'art. 20, comma 2 del TUSP, se le società svolgano delle funzioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, così come dobbiamo verificare se non hanno dipendenti o se hanno un numero maggiore di amministratori rispetto a quello dei dipendenti, se dette società hanno avuto delle perdite negli ultimi quattro esercizi precedenti o con fatturato medio inferiore a determinate livelli, se esse svolgono delle funzioni analoghe o similari a quelle di altre per cui, in questi casi, occorre procedere a fusioni, oppure, ancora, a soppressioni anche mediante liquidazioni o cessioni. Così, ad esempio, nel 2018, come Ente, è stata individuata la società Servizi Idrici Etnei come una società, nei confronti della quale, occorreva attivare una procedura di recesso con cessione della relativa quota di partecipazione, per cui, negli anni successivi fino a tutto quest'anno, abbiamo operato una serie di atti dovuti, quali, innanzitutto, la comunicazione preventiva al Presidente della nostra intenzione di recedere. Abbiamo, poi, fatto un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per la cessione della quota con diritto di prelazione riservato agli altri soci. Il tutto rimasto senza riscontri. Tuttora, pertanto, noi abbiamo questa decisione presa dal Consiglio comunale di dismettere la società, che ancora non è giunta, diciamo, nella fase finale. Nel corso del prossimo anno 2023, quale ulteriore misura di razionalizzazione, riportata nell'allegato A1

della deliberazione, si procederà, comunque, ad una nuova richiesta, rivolta al Consiglio di gestione della società SIE, avente ad oggetto la valutazione sulla quota, così come si porteranno avanti eventuali altre azioni previste dallo Statuto sociale e dalle leggi in materia o che la giurisprudenza contabile ci suggerirà. Il risultato finale di tutta l'attività di revisione è dato, quindi, da 2 organismi societari, quali i 2 consorzi, il Consorzio per la Legalità e lo Sviluppo e il Consorzio d'Ambito Ottimale ATO2 Catania Acque, che, in quanto consorzi, non sono oggetto di razionalizzazione. Si sono, poi, due altre società, le cui partecipazioni tuttora detenute dall'Ente, si dichiara di non mantenerle e sono la società Servizi Idrici Etnei, di cui ho, appena, parlato, e la società Etnambiente, di cui abbiamo avuto una sentenza, la 32 del 2020, che, in qualche modo, ne ha decretato la procedura fallimentare. Infine, restano da mantenere le partecipazioni delle rimanenti due società, che sono la società SRR, Società Regionale Rifiuti, Catania Area Metropolitana, che è in regola con i requisiti per il mantenimento e, poi, l'altra società che è la Simeto Ambiente, la quale si trova nella situazione di essere in liquidazione, per cui c'è anche un'altra sentenza CGA, la 776 del 2021, la quale ha, in qualche modo, identificato queste società in liquidazione come società che, di per se stesse, si trovano in una condizione che costituisce obiettivo finale di razionalizzazione. Voglio, inoltre, ricordare come, su questa proposta, abbiamo il parere favorevole da parte del Collegio dei revisori dei conti e, che, poi, questo provvedimento deve essere inviato all'attenzione della Procura Regionale della Corte dei conti, così come al MEF, Ministero dell'Economia e Finanze e a tutti gli altri soci. Ricordo, infine, anche perché, l'altra volta, il consigliere Anzalone me lo chiedeva, la sanzione amministrativa, prevista in caso di mancata adozione di questo provvedimento, che è fissata, dall'art. 20, comma 7, del TUSP e che va da € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00, oltre ai danni ulteriori rilevati, in sede di giudizio amministrativo contabile, dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il consigliere Anzalone, presidente della VI Commissione Bilancio: "Grazie signor Presidente, colleghi consiglieri, saluto gli assessori, il dott. Piana, i Vigili Urbani e il pubblico in casa e qui in aula. Semplicemente, solo due parole. Intanto, vorrei ringraziare il dott. Piana per la competenza, per la chiarezza espositiva, la stessa chiarezza espositiva che abbiamo riscontrato quando è venuto ad illustrarci la proposta in VI Commissione. Un intervento molto completo, che ha fatto capire, anche ai non addetti ai lavori, come funziona il piano di razionalizzazione e la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco. Razionalizzazione, che sappiamo essere previsto dagli articoli 4 e 20, come ha detto il dott. Piana, del decreto 175/2016 cioè il cosiddetto TUSP, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che ne prevedono l'obbligo annuale, in vigore dal 2016. Nello specifico, la chiacchierata in Commissione si è incentrata sulla SIE, ovvero sulla società Servizi Idrici Etnei, azienda per la quale sono state avviate le procedure per la dismissione della quota, a seguito di un bando pubblicato nel 2019 sulla GURS e sugli albi pretori, del Comune di Misterbianco e di ciascun Comune socio della SIE. In questo bando, erano state messe in vendita le azioni, rispettando i principi dell'art. 10, comma 2 del TUSP, che prevedeva, peraltro, l'esercizio del diritto di opzione di prelazione ai soci, da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio di gestione. L'asta è andata deserta. Nessuno ha formulato offerte, nessuna società ha esercitato il diritto di prelazione, dopodiché il Comune provvederà, prossimamente, ancora, a presentare richieste di valutazione della quota al Consiglio di gestione, confermando sempre l'intendimento del nostro Ente di dismettere la quota. Abbiamo visto, poi, come i consorzi non rientrino nel piano di razionalizzazione, mentre ricordo come, nel perimetro di consolidamento, rientrano la Simeto Ambiente e l'ATO Catania acque, così come del GAP, ovvero del Gruppo di Amministrazione pubblica. C'è da dire,

Presidente, che questo testo unico ha dato una stretta al fiorire degli organismi partecipativi, che, prima, erano molto più diffusi e a messo anche ordine alla materia. Prendo atto e do contezza della richiesta del consigliere Arena, che, poi, è stata condivisa ovviamente da tutta la Commissione, del perché non si provvedesse alla dismissione della quota come Comune, che abbiamo con Simeto Ambiente e che, in quella sede, il dott. Piana, anche lì, in maniera molto competente, ci ha risposto che noi non possiamo intervenire, perché la società è in uno stato di liquidazione e non lo possiamo fare, anche, ai sensi di quanto stabilito al CGA con la sentenza 776 del 2021, che è pubblica ovviamente, che trattava un caso analogo, perché lì, se non ricordo male, c'era Ionia ambiente contro i Comuni di Bronte e Randazzo. Lo dico solo perché è tutto pubblico, quindi non ledo la *privacy* di nessuno, peraltro, sempre, anche se fosse, non potremmo nemmeno assumere personale dalle partecipate, perché andremmo in violazione dei principi dell'art. 97 della Costituzione e, quindi, delle norme in materia dei concorsi pubblici. L'ultima notazione, semplicemente, per rilevare che la partecipazione del Comune di Misterbianco nella SIE è pari all'1,804%, quindi una partecipazione molto minima".

Il presidente, non essendoci ulteriori interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, la quale ottiene n° 13 voti favorevoli (Ceglie L., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Anzalone A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M.) e n° 6 astenuti (Marchese M., Sofia M.E., Arena F., Zuccarello M., Caruso C. e Strano A.), per cui, a chiusura della votazione, viene dichiarata approvata la proposta di deliberazione.

Il Presidente, a questo punto, sottopone a votazione, per alzata di mano, la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 13 voti favorevoli (Ceglie L., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Vazzano T.A., Bonaccorso V.E., Anzalone A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Nicotra F.G. e Privitera M.) e n° 6 astenuti (Marchese M., Sofia M.E., Arena F., Zuccarello M., Caruso C. e Strano A.)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l'esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n° 92 del 09.12.2022 concernente: "Art. 20 del TUSP – Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2021)";

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per appello nominale dai signori consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Approvare l'allegata proposta di deliberazione consiliare n° 92 del 09.12.2022 concernente: "Art. 20 del TUSP – Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2021".

Successivamente, con separata votazione

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto, per cui, alle ore 19:29, non essendoci altri punti all'Ordine del Giorno da trattare, dichiara conclusi i lavori del Consiglio comunale, rinviandone l'ulteriore convocazione a data da destinarsi.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE dott. Giuseppe Piana	Il Consigliere Anziano Marchese Matteo	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Ceglie Lorenzo